COMUNE DI DRO
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 3
ART. 3 - PERIODO DI APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO 3
ART. 4 - SEDE DEL SERVIZIO 4
ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 4
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 5
ART. 7 - ATTIVITA' DI RISTORAZIONE 8
ART. 8 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI 8
ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 9
ART. 10 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO 10
ART. 11 - IMPORTO DEL CONTRATTO 10
Art. 12 - RETTE 10
Art. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 16 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÁ 11
ART. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO FATTURAZIONE DEL COMPENSO 11
ART. 18 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 19 - FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE 13
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 13
ART. 22 - TUTELA DEI LAVORATORI 13
ART. 23 - CONDIZIONI ECONOMICO - NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTI ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO 13
ART. 24 - IMPOSIZIONI DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO 14
ART. 26 - SICUREZZA 15
ART. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE 15
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15
ART. 29 –GARANZIA DEFINITIVA 17
ART. 30 - COPERTURA ASSICURATIVA 17
ART. 31 - PERSONALE DELL'APPALTATORE 18
ART. 32 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 20
ART. 33 - ORARIO DI SERVIZIO 20
ART. 34 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 20
ART. 35 - RAPPORTO DI LAVORO E VINCOLI CONTRATTUALI 20
ART. 36 - SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 21
ART. 37 - PENALI 21
ART. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 22
ART. 39 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA 22
ART. 40 - RECESSO 23
ART. 41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 23
ART. 42 - TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI 23
ART. 43 - SPESE CONTRATTUALI 23
ART. 44 - INTERVENUTA DISPONIBILITÁ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP 23
ART. 45 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 24
ART. 46 - RESPONSABILITÁ 24
ART. 47 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE 24
ART. 48 - NORME DI CHIUSURA 24

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto la gestione del servizio dell'Asilo nido comunale di Dro per un numero massimo di posti pari a 24 (ventiquattro) bambini, e comunque fino alla capienza massima stabilita dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione comunale non garantisce la copertura di tutti i 24 posti.
3. L'appaltatore si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
4. Per gestione si intende:
   - l'organizzazione del servizio di Asilo Nido ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
   - il servizio ristorazione;
   - la cura degli spazi;
   - la gestione e l'organizzazione del personale;
   - l'organizzazione interna;
   - l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
   - la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
5. La disponibilità della struttura e la titolarità del servizio restano in capo al Comune di Dro, di seguito denominato *Comune*.
6. Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm., dalle relative deliberazioni attuative e dal Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, di seguito denominato *Regolamento di gestione,* e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all'acquisizione del diritto all'inserimento alla scuola d'infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento di gestione.
2. Per l'ammissione all'Asilo nido si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal Regolamento di gestione.
3. L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio comunale competente.
4. La graduatoria è predisposta dal Comune ed approvata con provvedimento del Responsabile del servizio di merito.
5. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nella graduatoria generale (senza distinzione fra lattanti e divezzi) e nelle eventuali graduatorie periodiche approvate in corso d'anno come indicato nel Regolamento di gestione.

ART. 3 - PERIODO DI APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto di gara deve essere organizzato ed erogato per anno educativo che, di norma, ha avvio ad inizio settembre e si conclude a fine luglio per un totale di undici mesi.
2. In ogni caso dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo, nel rispetto delle chiusure obbligatorie in corso d'anno disposte dalla Giunta Comunale, su proposta del gestore.
3. Per tutta la durata del contratto l'appaltatore garantisce, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del nido d'infanzia, l'apertura del **nido 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì a partire dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno educativo,** fatta salva l'interruzione per vacanze per non più di dieci giorni lavorativi, di norma in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali, in base a quanto deliberato dalla Giunta Comunale, su proposta del gestore.
4. Il servizio erogato agli utenti è a tempo pieno, per 10 ore giornaliere, con orario 7.30 – 17.30.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

5. Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario del servizio (inclusi eventuali periodi di anticipo e posticipo) sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il gestore e tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
6. Resta inteso che l'Aggiudicatario assicura la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita, senza imputazione di alcun onere economico aggiuntivo.
7. L'Amministrazione comunale, in accordo con l'appaltatore e nell'interesse pubblico, potrà per ragioni organizzative del servizio stabilire un numero massimo di posti da poter fruire a part time da parte degli utenti.

ART. 4 - SEDE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di asilo nido si svolgerà presso l'immobile contraddistinto dalla particella p.ed. 957 in C.C. Dro, di proprietà comunale, con annesso giardino, sito in Dro con ingresso in via Zandonai, n. 47, come risulta dall'estratto mappa allegato al presente capitolato.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.
2. Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato la stazione appaltante concede in comodato d'uso gratuito all'appaltatore, che ne è custode per tutta la durata del servizio, l'immobile dove ha sede il servizio comprensivo delle relative pertinenze, degli impianti fissi degli arredi e attrezzature necessari, che sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
3. In sede di consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione verrà compiuta al termine del servizio in occasione della restituzione al Comune dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti.
4. La stazione appaltante provvede inoltre a:
   a. effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate negli articoli 11 e 17 del presente capitolato;
   b. provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, che non rientrino nella manutenzione ordinaria, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna;
   c. effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
   d. elaborare le graduatorie di ammissione al nido;
   e. consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La partecipazione alla procedura di gara e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le nor-

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

me vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

4. L'appaltatore deve comunicare prima dell'avvio del servizio, il nominativo del Responsabile per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un suo sostituto in caso di assenza e/o inadempimento.

5. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare esecuzione del servizio di asilo nido senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

6. Nell'erogazione del servizio l'appaltatore deve attenersi agli standard ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché definita dal presente capitolato.

Oltre a quanto previsto da specifici articoli del presente capitolato, l'appaltatore deve:

a. fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario;
b. dare attuazione al Progetto pedagogico e al Progetto educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'appaltatore è tenuto ad aggiornare annualmente il progetto educativo e presentarlo al Comune di Dro per la valutazione, entro il secondo mese di ogni anno educativo. Qualora l'Amministrazione rilevi incompatibilità con la progettualità comunale del servizio, l'appaltatore deve adeguarsi alle indicazioni comunali;
c. presentare alla prima Assemblea dei genitori il proprio progetto educativo e promuovere l'informazione e la partecipazione della famiglia all'organizzazione del servizio;
d. garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e gli orari;
e. garantire la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
f. garantire l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del servizio e favorire, attraverso l'Assemblea dei genitori, ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto pedagogico ed educativo;
g. garantire la gestione dei rapporti con le famiglie e con i servizi comunali;
h. partecipare, su richiesta del Comune, a progetti ed iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie, rendendosi disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni. E' fatto divieto all'appaltatore assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'appaltatore medesimo, senza averne preliminarmente concordato le modalità con il Servizio comunale di merito, il quale valuterà ogni singola iniziativa;
i. garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia territoriali anche ai fini di un ottimale inserimento dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia;
j. presentare al Servizio comunale competente, al momento dell'attivazione del servizio, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente/collaboratore impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra informazione che attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni, altro...);
k. inviare mensilmente al Comune l'elenco del personale educativo impiegato al fine del controllo numerico del rapporto educatore/bambini. Giornalmente deve essere registrata la presenza del personale educativo e dei bambini presenti nei diversi momenti della giornata; il registro/file deve essere custodito presso l'asilo nido.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

l. comunicare al Comune all'inizio di ogni anno educativo, l'elenco delle azioni formative obbligatorie e aggiuntive che saranno proposte al personale e fornire a conclusione dell'anno educativo l'elenco consuntivo delle azioni realizzate.
m. fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno ai fini della valutazione dell'attività espletata.
n. redigere una relazione annuale sull'andamento complessivo del servizio da trasmettere al Comune, anche al fine di dimostrare la rispondenza dell'attività svolta con il contenuto del progetto pedagogico – educativo e organizzativo – gestionale presentato in sede di offerta.
o. richiedere preventivamente il nulla osta del Comune per ospitare personale in tirocinio dei diversi istituti scolastici e formativi.
p. provvedere all'acquisto dei generi alimentari e del materiale igienico – sanitario, anche relativo ai locali cucina, in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".
q. garantire l'assolvimento, di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini, nonché di quelle relative alla pulizia e sanificazione dei locali di distribuzione del pasto.
r. garantire l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera e periodica e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia da un punto di vista igienico – sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture; la pulizia dei locali deve essere eseguita solo con prodotti conformi Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"
s. provvedere a propria cura e spese alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti, delle pertinenze e delle aree esterne messi a disposizione al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture. Anche la pulizia straordinaria deve essere eseguita solo con prodotti conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.
t. garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico – sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia i beni:
   - beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari, materiale di pulizia, materiale igienico sanitario (es: pannolini, fazzoletti, salviette, altro), cancelleria;
   - beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es: tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte, altro), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es: piatti, bicchieri, posate, altro), materiale didattico, giochi.

   L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.
u. provvedere a mantenere, a propria cura e spese, le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;
v. provvedere, in caso di necessità, a propria cura e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dall'Amministrazione sulla base di apposito verbale di consegna, completo di inventario aggiornato allegato al presente capitolato, al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore e qualità. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà di valutare le richieste motivate dell'appaltatore relativamente a ulteriori necessità di arredi e at-

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

trezzature evidenziatesi nell'arco di vigenza contrattuale, compatibilmente alle risorse disponibili in bilancio.

w. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili messi a disposizione; rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti, la sostituzione di vetri, la riparazione o sostituzione di serrature maniglie rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere parapetti e recinzioni, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento all'articolo 77 comma 1 lett.a) della L.P. 4 agosto 2015 n.15 e alle disposizioni del codice civile in materia di manutenzione ordinaria.

x. provvedere alla manutenzione degli impianti: riscaldamento, elettrico, antincendio (estintori, manichette, naspi ed impianto rivelazione fumi, rilevatori antincendio) idrico-sanitario, ascensore, raffrescamento e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti;
In particolare per l'impianto di riscaldamento/raffrescamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile" ai sensi del DPR n.412/1993 (art. 1 lett. o) e dell'articolo 9 comma 1 del D.L. 4 giugno 2013 n.63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013 n.90 e s.m.i., e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;

y. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e delle aree esterne delle strutture messe a disposizione, compreso il taglio dell'erba, al fine di conservarle per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza ed a comunicare all'Amministrazione comunale la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;

z. sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per il gas per il riscaldamento, la tassa rifiuti, le utenze telefoniche compreso l'accesso alla rete internet, provvedendo preliminarmente alla relativa voltura a proprio nome delle utenze, subentrando peraltro nella titolarità delle stesse. Per quel che riguarda le spese relative all'acqua, al gas metano cucina e all'energia elettrica, che vengono anticipate dal Comune, l'affidatario comparteciperà alla relativa spesa mediante la corresponsione di un importo forfettario pari ad euro 760,00.= per quel che riguardo l'acqua e il gas ed euro 1.780,00 per quel che riguarda l'utilizzo dell'energia elettrica.

aa. al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) il quale verrà allegato al contratto.

bb. operare nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare:
   - provvedere alla rimozione di rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
   - sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione comunale e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;

cc. utilizzare unicamente prodotti di pulizia conformi Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, in quanto compatibili. L'aggiudicatario del servizio deve fornire alla stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e comunque nel corso dell'esecuzione del medesimo, l'elenco dei prodotti usati nell'esecuzione del servizio e la dichiarazione in ordine alla conformità dei prodotti e dei servizi alle linee guida sopra riportate. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore la dimostrazione di quanto dichiarato. I prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confe-

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

zioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali dei liquidi;

- rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni fissate dal Comune nel sistema di gestione ambientale e trasmettere allo stesso, se richiesti, i dati relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;
- formare adeguatamente il proprio personale.

ART. 7 - ATTIVITA' DI RISTORAZIONE

1. Ogni mese, l'appaltatore fornirà al Comune la programmazione del menù relativo al mese successivo. I menù presentati devono essere controllati e vistati da un dietista. Il menù potrà essere strutturato su 4 settimane e, a rotazione, predisponendo menù stagionali. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla G.P. con deliberazione n. 27 di data 20.01.2017 in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009 e dell'allegato 1) del presente capitolato "oneri specifici del servizio di ristorazione" in attuazione della deliberazione della GP n. 1737 di data 20.10.2017 in quanto compatibile.
2. Con particolare riferimento alla scelta degli alimenti da somministrare ai bambini (biologici, IGP, DOP, STG, prodotti di qualità es. marchio di qualità trentino, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, prodotti a basso impatto ambientale), l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 del citato allegato 1.
In caso di comprovati motivi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati nei quali si sono verificati problemi di salute pubblica.
3. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'impiego di gelatine animali.
4. L'appaltatore deve approvvigionarsi da fornitori di propria scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione dei prodotti locali e della biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
5. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal DECRETO ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.
7. Il locale adibito ad uso cucina è in comune con la Scuola materna di Dro pertanto vi sarà un utilizzo promiscuo dello stesso. Nello specifico dovranno essere condivisi sia gli elettrodomestici (frigorifero, forno, lavastoviglie e piano cottura) che i suppellettili. Si prevede che la suddivisione dei ripiani all'interno della cucina tra i due diversi soggetti avvenga mediante l'apposizione di idonea etichetta. Le pulizie della cucina, comprensive dello smaltimento dei rifiuti, dovranno essere suddivise tra i due soggetti alternandosi settimanalmente. Sono in capo all'appaltatore i prodotti per la pulizia degli elettrodomestici e per l'igiene della cucina al fine dell'esecuzione delle prestazioni di sua competenza.

ART. 8 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e*

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", come modificato dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207, per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale.;

c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;

e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 **"***Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;

f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, **"***Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*

h. le norme del codice civile;

i. la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm e le relative delibere attuative;

j. il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia;

k. Decreti CAM – criteri ambientali minimi art 34 D.lgs 50/2016 relativamente al servizio di pulizie e di ristorazione.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   - il presente capitolato speciale d'appalto;
   - l'offerta tecnica dell'appaltatore;
   - l'offerta economica dell'appaltatore;
   - il DUVRI;
   - la planimetria dei locali e aree destinate al servizio;
   - il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

ART. 10 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata dell'affidamento è di 3 (tre) anni educativi con decorrenza dal 01/09/2018 al 31/07/2021.
2. Per anno educativo si intende il periodo dal 01/09 al 31/07 di ogni anno.
3. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 2 anni educativi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte.
4. Qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.
5. Qualora il contratto non venisse stipulato, all'Aggiudicatario saranno riconosciuti i corrispettivi maturati per le prestazioni svolte in regime di anticipata esecuzione
6. Nel caso in cui non sia possibile l'avvio del servizio dall'1/09/2018, gli anni educativi decorrono dall'1/09/2019.Nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente per la conclusione del successivo contratto, l'appaltatore è tenuto ad accettare l'eventuale proroga dell'affidamento disposta dall'Amministrazione a garanzia della continuità del servizio, nella misura strettamente necessaria e a tutte le condizioni dettate dal presente capitolato, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in sede di gara.
7. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

ART. 11 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di nido d'infanzia.
2. L'eventuale corrispettivo orario per l'impiego di personale aggiuntivo è determinato secondo le modalità definite nell'art. 31 del presente capitolato.
3. Il corrispettivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato è determinato da una quota mensile per ogni posto occupato fino alla capienza massima definita dall'Amministrazione (24 posti).
4. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore alla massima capienza della struttura.
5. In caso di inserimento nel corso del mese o in caso di disdetta la quota mensile verrà corrisposta dal Comune proporzionalmente nella misura di 1/30 per ogni giorno di prevista fruizione del servizio.
6. In caso di attivazione di posti a part time, l'Amministrazione comunale corrisponderà il 70% del prezzo, definito in sede di aggiudicazione, per ogni posto occupato a tempo pieno.
7. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.
8. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara.
9. In particolare nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.

Art. 12 - RETTE

Spetta al Comune la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette di frequenza degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti, l'appaltatore

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

deve consegnare al Comune, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti.

Entro il 31 agosto di ciascun anno dovrà essere consegnato il calendario degli inserimenti per il mese di settembre, mentre nel caso di inserimenti in corso d'anno dovrà essere data tempestiva comunicazione del giorno concordato con le famiglie per l'inserimento dei bambini.
E' fatto divieto all'appaltatore e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti, in denaro o qualsiasi altra forma.

Art. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida Anac in materia di Responsabile Unico del Procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 16 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÁ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. Il corrispettivo è determinato al momento dell'aggiudicazione ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di asilo nido.
2. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre-luglio), a seguito dell'emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o di documento sostitutivo fiscalmente valido delle stesse ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto previsto con riferimento al pagamento dei subappaltatori, (art. 21).
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

5. Il Comune di Dro provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Committente, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. Il Comune procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve aver luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 18 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore si impegna a presentare alla stazione appaltante, al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco del personale in servizio (i nominativi, i dati anagrafici, le mansioni e il titolo di studio). Eventuali aggiornamenti dovranno essere prodotti alla stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche, controlli, nonché di sorvegliare il regolare funzionamento del servizio anche attraverso l'accesso alla struttura in qualsiasi momento, senza preavviso o su segnalazione di terzi; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

2. Le verifiche e i controlli saranno effettuati sia sulle strutture immobiliari che sulla gestione di tutte le attività comprese nei servizi oggetto di affidamento al fine di accertare la conformità dello svolgimento delle prestazioni contrattualmente assunte.

- In particolare la stazione appaltante, anche attraverso l'accesso al nido di personale specializzato delegato, si riserva la facoltà di svolgere tutte le verifiche che si rendessero necessarie, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, con riferimento ai seguenti aspetti:
- presenza del personale educativo e ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale – bambini presenti;
- controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riguardo all'uso di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche;
- igiene e pulizia degli ambienti.
- le modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati;
- verifica dell'attuazione del progetto pedagogico – educativo e del progetto organizzativo – gestionale;
- ogni altra verifica che la stazione appaltante ritenga necessaria ai fini del regolare, efficace ed efficiente svolgimento del servizio;
- gradimento presso gli utenti della qualità del servizio.
- La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere delle stesse nei tempi e nei modi dal medesimo specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

4. L'appaltatore si impegna ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servi zi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico - sanitaria e della tutela della salute dei bambini.

5. L'appaltatore si impegna altresì a redigere, al termine di ogni anno educativo, una relazio ne dettagliata sull'attività svolta, corredata di dati numerici relativi al servizio erogato (a titolo ese mplificativo: nr. bambini, nr. presenze, nr. assenze, nr. fruizioni anticipo/posticipo ecc.), che sarà pr esentata alla Giunta comunale entro il 30 settembre successivo.

ART. 19 - FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Comune prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. Il Comune non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Comune solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Comune, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Comune. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Comune.

ART.21– SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 17.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 22 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

ART. 23 - CONDIZIONI ECONOMICO - NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTI ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, e relativo atto aggiuntivo di data 09 giugno 2015, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
4. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 24 - IMPOSIZIONI DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL di riferimento o da altro livello della contrattazione per i dipendenti delle cooperative sociali in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del settore educativo per la prima infanzia, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato al Comune. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto, 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'*Allegato – elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere al Comune, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

ART. 25 – SICUREZZA

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplicaficativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 157 di data 28.09.2017;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
q) individuare, per iscritto la/le persona/e munita/e di esperienza, capacità ed affidabilità cui attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss.mm.), nonché verificarne annualmente l'operato (punto 2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre, conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Committente, su richiesta, l'elenco degli Amministratori (punto 2, lettere c e d) del Provvedimento del Garante privacy);
r) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di sistema (punto 2, lettera f) del Provvedimento del Garante privacy), con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate, che devono contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi;
s) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
5. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 28 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria);
c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è foro di Rovereto;
g)condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

ART. 29 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del Comune, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. Il soggetto appaltatore si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze.
4. La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
5. I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 8.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 8.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.
6. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.
7. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.

I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

- morte euro 260.000,00;
- invalidità permanente euro 260.000,00;
- diaria da ricovero euro 50,00;
- rimborso spese mediche euro 5.200,00.

8. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.
9. Le polizze andranno inviate in copia al Comune di Dro prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.
10. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 36 del presente capitolato.

ART. 30 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Nell'erogazione del servizio l'appaltatore deve attenersi agli standard ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente in materia, dal Regolamento di gestione di Dro, dalle disposizioni del presente capitolato.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento:

- **una persona, individuata all'interno della propria organizzazione, che sia referente per l'esecuzione del contratto e di collegamento con il Comune;**
- **un/a coordinatore/trice pedagogico/a anche in forma di consulente esterno** all'organizzazione aziendale, con esperienza almeno biennale nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia da zero a tre anni.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

L'attività di supporto di tale figura dovrà essere pari ad almeno 10 (dieci) ore mensili dedicate al servizio oggetto del presente capitolato.

Tale figura dovrà raccordarsi con il Comune di Dro allo scopo di:

a) condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
b) concordare all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli inserimenti ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
c) collaborare nell'organizzazione e la strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
d) concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
e) concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro;
f) concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo-genitoriale alle singole situazioni;
g) assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
h) segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

- **un/a coordinatore/trice interno/a al nido** in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice o come coordinatrice in servizi socio educativi per l'infanzia.

  Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il coordinatore interno svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le varie realtà con le quali esso interagisce, ed in particolare svolge:

  a) attività organizzative e gestionali in coerenza con il Progetto Pedagogico ed Educativo presentato in sede di gara, coordinamento, affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
  b) riferimento per i genitori dei bambini iscritti;
  c) ove previste, condizione/promozione/sviluppo di eventuali ulteriori attività previste dal regolamento concordate con l'Amministrazione;

3. L'appaltatore deve assegnare al servizio di nido d'infanzia il personale in ragione di:
   a) un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi, in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata normativa provinciale;
   b) un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi, in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata normativa provinciale;
   c) un addetto alle funzioni ausiliarie ogni 15 bambini in possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
   d) un cuoco in possesso del diploma professionale triennale di cuoco oppure licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco.
4. I parametri di cui al precedente paragrafo si intendono automaticamente adeguati nel caso di modifica delle vigenti disposizioni in materia.
5. La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita fra la conclusione dell'accoglienza dei bambini e l'avvio del ricongiungimento.

Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.

6. Per permettere il rispetto di tali parametri l'appaltatore assicura la tempestiva sostituzione del personale assente in tempo utile per il regolare espletamento del servizio, avente i medesimi titoli ed esperienza ed in ogni caso nel rispetto di quanto indicato nella L.P. 4/2002 e s.m. e delle relative disposizioni attuative.
7. L'appaltatore si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che fossero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordata con il Comune di Dro.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

8. Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.
9. Il personale dell'appaltatore deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento comunale inerente al servizio assegnato, le norme dal presente capitolato.
10. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'appaltatore deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza.
11. Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Il Comune di Dro si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.
12. L'appaltatore deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.
13. L'appaltatore si impegna, ove possibile e per tutta la durata del contratto, ad utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale.

ART. 31 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

1. Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'affidatario, su richiesta dell'Amministrazione comunale e secondo le modalità con la stessa concordate, provvede ad assegnare ulteriore personale, nel rispetto delle disposizioni della L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e s.m. e relative deliberazioni attuative.
2. L'Amministrazione comunale riconosce all'affidatario, per il periodo di frequenza del bambino al nido, le spese aggiuntive effettivamente sostenute e documentate. Non verrà rimborsata alcuna spesa di carattere generale ed il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che dovranno essere comunque garantite dall'appaltatore.
3.Prima dell'ambientamento del bambino al nido o, se lo stesso risulta ammesso, nel corso della frequenza, il Coordinatore Pedagogico promuove la costituzione del Gruppo di lavoro composto dal Coordinatore interno dell'affidatario, dagli educatori del nido, dagli operatori socio – sanitari che hanno in carico il bambino.
4.Il Gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.
5.Gli educatori del nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal Gruppo di lavoro.
6.L'appaltatore deve, infine, curare i rapporti con le scuole dell'infanzia del Comune di Dro al fine di favorire la continuità didattica.

ART. 32 - ORARIO DI SERVIZIO

1. Il personale educativo sarà impiegato come unico riferimento per il gruppo di bambini nei limiti previsti dal contratto di lavoro.

2. L'Aggiudicatario dovrà comunque garantire lo svolgimento delle ore extradidattiche necessarie per l'attività di aggiornamento e formazione professionale, programmazione didattico-educativa, organizzazione interna, rapporti con le famiglie, incontri con servizi educativi diversi, preparazione e realizzazione di particolari iniziative (gite, feste, ecc..).

ART. 33 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Aggiudicatario si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi generali.

2. In ogni caso, il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Dro.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

ART. 34 - RAPPORTO DI LAVORO E VINCOLI CONTRATTUALI

1. Il personale socio e/o dipendente operante nell'asilo nido dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga e dovranno essere garantiti i versamenti contributivi come previsto dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti (e, in caso di cooperativa, anche nei rapporti con i soci lavoratori), tutte le norme del contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 23 che disciplina le prestazioni oggetto del servizio in argomento nel comparto in cui opera il soggetto gestore stesso. L'obbligazione va assunta anche in riferimento agli eventuali accordi locali integrativi dei contratti collettivi stipulati in sede provinciale. Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

2. Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti cui risulta assegnato: presso l'asilo nido dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. 20.05.1970 n. 300.

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei propri dipendenti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/ 2008. In particolare, deve essere assicurata la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

4. In caso di sciopero del personale l'Aggiudicatario è tenuto ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In ogni caso dovrà essere dato avviso all'utenza ed all'Amministrazione almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima.

ART. 35 - PENALI

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio conformandosi a tutte le disposizioni di legge, regolamentari ed alle norme del presente capitolato.

2. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicatario una penale, nella misura di seguito indicata, per tali inadempimenti:

- mancato rispetto del rapporto personale educativo/bambini: € 3.000,00 (tremila/00);
- mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato:€ 1.000,00 (mille/00);
- mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: € 1.000,00 (mille/00);
- carenze di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: € 2.000,00 (duemila/00);
- violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: fino a 30 giorni di ritardo euro 500,00 (cinquecento/00); dal 31° giorno al 60° giorno euro 1.000,00 (mille/00); dal 61° giorno in poi euro 2.000,00 (duemila/00).

3. L'applicazione delle penali di cui sopra sarà preceduta dalla formale contestazione scritta da parte da parte dell'Amministrazione all'Aggiudicatario il quale potrà formulare le proprie controdeduzioni entro e non il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui decorra inutilmente il termine assegnato, ovvero l'Amministrazione ritenga le controdeduzioni formulate dall'Aggiudicatario non fondate, sarà applicata la penale come sopra indicata e si procederà, nel rispetto delle normative fiscali, a trattenere tale importo direttamente dalla fattura di prima scadenza, o, in caso di insufficienza, mediante prelievo sulla garanzia definitiva

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di agire nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultimo.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, il Comune procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 36
7. , fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:
   a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b) ingiustificata sospensione del servizio;
   c) subappalto non autorizzato;
   d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 20 del presente capitolato;
   e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
   f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
   g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 35, comma 6, del presente capitolato;
   h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
   i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
   j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
   l) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
   m) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
   n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 37 - RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

ART. 38 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 39 - TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).".

3. L' appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ********** ed il codice unico progetto (CUP)*******

ART. 40 - SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

ART. 41 - INTERVENUTA DISPONIBILITÁ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 42 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale del Comune, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Aggiudicatario collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Dro segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Dro e le situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
3. L'Aggiudicatario assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

ART. 43 - RESPONSABILITÁ

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, economico, igienico – sanitario e organizzativo, facendo salvo il Comune di Dro da qualsiasi responsabilità.
2. La gestione del servizio viene effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
4. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. L'appaltatore risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura.
5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante l'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Dro.

ART. 44 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. A norma del vigente Regolamento di gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, gli organi di partecipazione sono:
   - l'Assemblea dei genitori (art.21 Reg.);
   - il Comitato di Gestione (art. 22 Reg.).

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

2. L'aggiudicatario deve garantire il funzionamento di tali organi, in base a quanto disposto dal regolamento.

Art. 45- OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 46 - NORME DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101